

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4581 del 22/08/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: "COLTIVAZIONI AGRICOLE, ALLEVAMENTO DI BOVINE DA LATTE E PRODUZIONE DI BIOMETANO DA FONTI RINNOVABILI" SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO COSTITUITO DAI CENTRI AZIENDALI UBICATI IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, FRAZ. CAMPREMOLDO SOPRA, LOC. CASTELBOSCO ED IN COMUNE DI AGAZZANO, LOC. FRATTINA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4762 del 22/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: "COLTIVAZIONI AGRICOLE, ALLEVAMENTO DI BOVINE DA LATTE E PRODUZIONE DI BIOMETANO DA FONTI RINNOVABILI" SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO COSTITUITO DAI CENTRI AZIENDALI UBICATI IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, FRAZ. CAMPREMOLDO SOPRA, LOC. CASTELBOSCO ED IN COMUNE DI AGAZZANO, LOC. FRATTINA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 , n. 2 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

Richiamate:

- per lo stabilimento sito in Comune di **Gragnano Trebbiense**, Fraz. Campremoldo Sopra - Castelbosco:
 - la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1134 del 07/06/2011, con cui è stato disposto il rinnovo alla ditta AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01192700332), ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/2006, dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera per l'attività di "produzione di energia elettrica da biogas generato dalla digestione anaerobica di biomasse agricole ed effluenti zootecnici e per l'allevamento bovini da latte", presso lo stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Fraz. Campremoldo Sopra, via Castelbosco n. 24;
 - la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2793 del 28/12/2011 con cui è stata aggiornata la suddetta autorizzazione ad effettuare le emissioni, alla luce dei dettami della DGR 1495/11;
 - la PAS conclusasi con atto n. 7460 del 31/12/2014 del Comune di Gragnano Trebbiense per la modifica comportante l'aumento della capacità della mandria per lo stabilimento di Castelbosco (capi in produzione 1196, vitelli: 352). Detta PAS comprende l'aggiornamento dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui alla D.D. n. 1134/11 e smi;
 - la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 6083 del 15/11/2017 con cui è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera succitata;
- per lo stabilimento sito in **Comune di Agazzano, Loc. Frattina**:
 - la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 3095 del 18/06/2021 adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, da ARPAE in favore della ditta "A.G.T. SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01192700332) per l'attività di coltivazione mista di cereali ed altri seminativi e produzione energetica da fonti rinnovabili (biogas), svolta in Loc. Frattina in Comune di Agazzano. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - comunicazione in ordine all'impatto acustico, di cui all'articolo 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Premesso che con nota del 20/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 196759 in pari data, il SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01192700332), con sede legale a Gragnano Trebbiense (PC), Frazione Campremoldo Sopra, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività di "coltivazioni agricole, allevamento di bovine da latte e produzione di biometano da fonti rinnovabili" nell'insediamento costituito dai centri aziendali ubicati in Comune di Gragnano Trebbiense, Fraz. Campremoldo Sopra, Loc. Castelbosco ed in Comune di Agazzano, Loc. Frattina, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per gli scarichi (S1 e S2) di acque reflue domestiche aventi recapito in corpo idrico superficiale "Canale aziendale privato" afferente al "Canale del Consortile Lago Castelbosco" e per lo scarico (S3) di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "Fosso aziendale privato" afferente al Torrente Luretta ;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota prot. n. 220533 del 29/12/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 5882 del 12/01/2024, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente all'insediamento comprendente il centro aziendale ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense, Fraz. Campremoldo Sopra, Loc. Castelbosco ed il centro

- aziendale ubicato in Comune di Agazzano, Loc. Frattina;
- con nota prot. n. 14941 del 25/01/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE -Distretto di Piacenza ha chiesto, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, documentazione integrativa per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
 - con nota prot. n. 17458 del 29/01/2024 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa per le matrici "emissioni in atmosfera", "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" e "scarichi", comprese le integrazioni richieste dal Servizio Territoriale con la suddetta nota prot. 14941/2024;
 - con nota assunta al prot. ARPAE n. 30399 del 16/02/2024, la ditta ha richiesto una proroga per la presentazione della integrazioni;
 - con nota prot. n. 34256 del 21/02/2024 questo Servizio ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
 - con note assunte ai prott. ARPAE n. 55620 e n. 55626 del 25/03/2024 sono state prodotte dalla ditta le integrazioni e con nota assunta al prot. ARPAE n. 67377 in data 11/04/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria;
 - con nota prot. n. 76530 del 24/04/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE -Distretto di Piacenza ha chiesto, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, la documentazione a completamento e chiarimento delle integrazioni per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
 - con nota prot. n. 78796 del 30/04/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, compresa l'integrazione volontaria, e nel contempo è stata trasmessa la suddetta nota del Servizio Territoriale di ARPAE prot. n. 76530/2024 relativa alla richiesta di documentazione a completamento e chiarimento delle integrazioni prodotte in ordine alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento".
 - con nota assunta al prot. ARPAE n. 92946 del 21/05/2024, la ditta ha richiesto una proroga per la presentazione della documentazione a completamento e chiarimento delle integrazioni;
 - con nota prot. n. 93560 del 22/05/2024 è stata comunicata la concessione della proroga (restando esclusa la responsabilità di questa Agenzia relativamente ai termini di conclusione del procedimento), per la presentazione della documentazione a completamento e chiarimento delle integrazioni;
 - con note assunte ai prott. ARPAE nn. 106230, 106236, 106245 e 106249 del 10/06/2024 è stata prodotta dalla ditta la documentazione a completamento e chiarimento delle integrazioni;
 - con note acquisite ai prott. ARPAE n. 120399 del 01/07/2024 e n. 122228 del 03/07/2024, la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione volontaria;
 - con nota prot. n. 125060 del 08/07/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento e chiarimento delle integrazioni e la documentazione volontaria prodotta dalla ditta, comunicando i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 33 del 07/08/2024 Sinadoc 40096/2024) risulta che:

- dal centro aziendale ubicato in Loc. Castelbosco, in Comune di Gagnano Trebbiense, originano n° 2 scarichi di acque reflue domestiche così come di seguito descritti:
 - scarico S1 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici /spogliatoi a servizio dei dipendenti, trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (avente potenzialità pari a 15 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 15 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 18 A.E.);
 - scarico S2 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalle cucine delle abitazioni in uso ai dipendenti, trattate mediante un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff (aventi ciascuna potenzialità pari a 8 A.E.), n° 2 degrassatori (aventi ciascuno potenzialità pari a 8 A.E.) e n° 2 filtri percolatori anaerobici (aventi ciascuno potenzialità pari a 8 A.E.).I reflui in uscita dai sopra descritti sistemi di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "Canale aziendale privato" afferente al "Canale Consortile Lago Castelbosco";
- dal centro aziendale ubicato in Loc. Frattina, in Comune di Agazzano, origina lo scarico S3 di acque reflue domestiche, derivanti dal servizio igienico/spogliatoio annesso alla stalla, trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (avente potenzialità pari a 2 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 2 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 2 A.E.). I reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "Fosso aziendale privato", afferente al Torrente Luretta;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", (rif. Attività n. 32 del 07/08/2024 Sinadoc 40096/2023) e per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 34 del 19/08/2024 Sinadoc 40096/2023) risulta che:

- a. l'azienda ha descritto il seguente assetto impiantistico produttivo:
 - l'allevamento di bovini da latte (consistenza totale di capi pari a 2470 capi corrispondenti a 1034 t di peso vivo) è attualmente svolto nei seguenti siti: in loc. Castelbosco (sede principale) in comune di Gagnano Trebbiense

(024PC026); in loc. Frattina in comune di Agazzano (001PC050); in loc. Berlasco in comune di Borgonovo V.T. (006PC036); in loc. La Stoppa in comune di Rivergaro (038PC064); in loc. Cascina Costa in comune di Gragnano Trebbiense (024PC049). I reflui zootecnici prodotti nei centri aziendali siti a Borgonovo val Tidone loc. Berlasco, Rivergaro loc. La Stoppa e Gragnano Trebbiense loc. Cascina Costa, vengono conferiti negli impianti di digestione anaerobica posti nella sede principale in loc. Castelbosco;

– presso l'insediamento in Loc. Castelbosco in Comune di Gragnano T.se (cod Ausl 024PC026), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati, la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 35984 del 03/07/2024 prot n. 122416, è pari a 1420 capi (corrispondenti a 749 t di peso vivo) così suddivisi:

Vacche da latte: 1196 capi

Capi da rimonta: 48 capi

Vitelli: 176 capi

– presso l'insediamento in Loc. Frattina in Comune di Agazzano (cod Ausl 001PC050), collocato in Zona Non Vulnerabile ai Nitrati, la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 35984 del 03/07/2024 prot n. 122416, è pari a 280 capi (corrispondenti a 84 t di peso vivo) così suddivisi:

Capi da rimonta: 280 capi

– presso l'insediamento in Loc. Berlasco in Comune di Borgonovo V.T. (cod Ausl 006PC036), collocato in Zona Non Vulnerabile ai Nitrati, la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico n. 35984 del 03/07/2024 prot n. 122416, è pari a 120 capi (corrispondenti a 36 t di peso vivo) così suddivisi:

Capi da rimonta: 120 capi

– presso l'insediamento in Loc. La Stoppa in Comune di Rivergaro (cod Ausl 038PC064), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati, la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico n. 35984 del 03/07/2024 prot n. 122416, è pari a 650 capi (corrispondenti a 165 t di peso vivo) così suddivisi:

Capi da rimonta: 500 capi

Vitelli: 150 capi

– presso l'insediamento ubicato in Loc. Cascina Costa - Costa Grande in Comune di Gragnano T.se (cod Ausl 024PC049), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati, non sono presenti capi di allevamento;

b. in loc. Castelbosco sono presenti 2 linee di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas (AGT 1 e AGT 2), aventi ciascuno potenza nominale di 998 kWe. La Ditta dichiara che attualmente solo uno dei due impianti di digestione anaerobica AGT1 è in funzione, l'altro impianto aziendale AGT2, non è al momento attivo e non viene alimentato; in loc. Frattina non è stato realizzato l'impianto di digestione anaerobica con potenza nominale di 300 kWe in progetto, autorizzato con AUA d.d. Det-Amb n. 3095 del 18/06/2021;

c. attualmente all'impianto di digestione anaerobica AGT1, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, vengono convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e le biomasse, secondo la seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale): 31.957 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di mais): 3650 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais: 1460 t/anno, melasso: 584 t/anno): 2044 t/anno;

per un TOTALE di 37.651 t/anno;

ACQUE REFLUE DI MUNGITURA E METEORICHE AGGIUNTE: 12.655 t/anno

d. i digestati prodotti sono attualmente trattati in due separatori differenti, aventi efficienza di separazione stimata in 16 % in peso (separatore AGT1) e 10 % in peso (separatore AGT2). Gli impianti di essiccazione con produzione di solfato ammonico, non sono attualmente attivi;

e. il progetto prevede una generale ristrutturazione dei centri zootecnici di Castelbosco e di Frattina, che consentiranno una razionalizzazione dell'intero ciclo produttivo di allevamento e permetteranno di superare alcune criticità nel processo, legate principalmente alla fase di rimonta che, al momento, viene effettuata sui tre distinti centri aziendali precedentemente descritti. La gestione attuale comporta uno stress per le bovine, legato principalmente ai trasporti e alla successiva fase di adattamento alle nuove strutture, prima di arrivare alla destinazione finale di Castelbosco. Con la nuova configurazione tutto il ciclo di allevamento interesserà i soli centri aziendali di Castelbosco e Frattina, mentre saranno abbandonati gli insediamenti delocalizzati di La Stoppa e Berlasco.

La modifica dello stabilimento consiste in:

- presso l'insediamento di Castelbosco in Comune di Gragnano:

- costruzione nella porzione a nord del centro aziendale di una nuova stalla (n.13), dedicata ai capi in asciutta stabulati su lettiera permanente, pensata per suddividere i gruppi in arrivo in funzione della diversa

alimentazione prevista (staming-up e close-up). Internamente sarà attrezzata con box dedicati alla fase del parto e alle prime cure ai vitelli nati, oltre ad un locale accessorio adibito a deposito attrezzatura per il parto;

- costruzione nella porzione est del centro aziendale di una nuova stalla (n. 14), dedicata alla mungitura dei capi in produzione; a completamento della struttura sono previste due aree a lettiera permanente, suddivise in 4 box per la gestione della fase post-parto;
- ristrutturazione ed ampliamento di uno dei fabbricati dedicato ai capi in produzione (n. 10), attualmente stabulati su lettiera, mediante la riconversione a stalla a cuccette testa a testa con l'impiego di paglia come lettiera. L'adeguamento della struttura consente di collegarla direttamente alla nuova stalla n. 14 e di predisporre complessivamente 504 cuccette testa-testa;
- costruzione nella porzione sud del centro aziendale di una nuova stalla (n. 12), con spazi di stabulazione a lettiera suddivisa in box atti destinati ad ospitare i vitelli;
- trasformazione di ricovero attrezzi esistente in infermeria vitelli (n. 11);
- realizzazione di tettoie con sottostanti cuccette in ampliamento alle stalle esistenti (stalle n. 2, n. 3 e n. 5);
- realizzazione di un piccolo fabbricato destinato a locale raccolta latte ubicato tra il ricovero n. 10 ed il ricovero n. 14;
- costruzione di una vasca liquami circolare avente 6,00 mt di profondità;
- riconversione parziale dell'esistente impianto di biogas Castelbosco 2 – AGT1 in un impianto per la produzione di biometano da 250 Sm³/h destinato ad altri usi. A seguito dell'entrata in esercizio del nuovo impianto di biometano, l'altro impianto aziendale denominato Castelbosco 1 – AGT 2, verrà definitivamente spento e le vasche di stoccaggio 1 e 2, rese disponibili per il digestato proveniente dall'impianto di biometano. Resteranno comunque in funzione entrambi i separatori esistenti, così come l'impianto di essiccazione del digestato liquido chiarificato di Castelbosco 1; verrà invece dismesso l'impianto di essiccazione di Castelbosco 2;
- rimozione delle torce di emergenza attualmente installate ed installazione di una nuova torcia di emergenza di portata adeguata alla nuova capacità produttiva di biogas dell'impianto (T = 1000 °C a fiamma parzialmente confinata);
- adeguamento degli scarichi presenti nel centro aziendale, provenienti dal locale servizi/spogliatoi annesso al fienile centrale e da n. 4 abitazioni utilizzate dai dipendenti aziendali poste nella porzione sud-ovest dell'insediamento produttivo;

- presso l'insediamento di Frattina in Comune di Agazzano:

- demolizione dei locali ex sala mungitura, ex sala attesa, ex locali tecnici e servizi;
- demolizione della tettoia di foraggiamento esistente e realizzazione di struttura a copertura dell'intero spazio tra le due strutture laterali;
- realizzazione di una stalla ad est del comparto stalle oggetto di ristrutturazione. Le nuove strutture di allevamento ospiteranno le manze e manzette dal terzo fino al quindicesimo mese di età, e le manze gravide in attesa di essere trasferite a Castelbosco per il parto;
- costruzione di una nuova trincea orizzontale affiancata a quella esistente dedicata all'alimentazione dei capi da rimonta;
- installazione di un container prefabbricato adibito a spogliatoio e servizio igienico per il personale addetto alla stalla;

f. i lavori in progetto sono stati rappresentati mediante due scenari impiantistici in base alle fasi di avanzamento dei lavori, Fase 1 consistente nella realizzazione delle stalle con il conseguente aumento degli effluenti zootecnici prodotti e Fase 2, a progetto ultimato, comprendente anche la conversione dell'impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano;

g. con la realizzazione complessiva dell'ampliamento dell'allevamento in progetto (Fase 1 e 2), la capacità massima dell'intera azienda, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 2950 capi (pari a 1370 t di peso vivo) così suddivisi:

– insediamento di Castelbosco:

Bovine da latte: 1865 capi

Capi da rimonta: 161 capi

Vitelli: 372 capi

– insediamento di Frattina:

Capi da rimonta: 552 capi;

h. la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica durante la Fase 1, potrà essere la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 46.486 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di mais): 1.624 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais: 730 t/anno, melasso: 730 t/anno): 1.460 t/anno;
per un TOTALE di 49.570 t/anno;
ACQUE REFLUE DI MUNGITURA E METEORICHE AGGIUNTE: 16.374 t/anno

i. la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica durante la Fase 2, potrà essere la seguente:
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 46.486 t/anno
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di mais): 5.475 t/anno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais secca: 730 t/anno, melasso: 730 t/anno, crusca di frumento: 730 t/a, sottoprodotti patate: 365 t/a, sottoprodotti pomodoro: 730 t/a): 3.285 t/anno;
per un TOTALE di 55.246 t/anno;
ACQUE REFLUE DI MUNGITURA E METEORICHE AGGIUNTE: 16.455 t/anno

j. la fornitura dei sottoprodotti dell'agroindustria (patate e pomodoro) avverrà giornalmente, durante la stagione di lavorazione, senza stoccaggio presso l'impianto. Il melasso viene scaricato in vasche, dotate di copertura e pompa sotterranea per il caricamento del sottoprodotto al digestore;

k. verrà mantenuto in funzione un impianto di essiccazione del digestato chiarificato proveniente dal separatore AGT2, che tratta la sola frazione liquida, producendo una frazione di digestato solido essiccato, che viene depositato nella platea coperta posta a fianco, una frazione residua di digestato liquido che viene trasferita agli stoccaggi finali e un effluente rappresentato da sospensione di solfato ammonico, derivante dalla salificazione dell'ammoniaca contenuta nel flusso d'aria in uscita dall'essiccatore, per un quantitativo stimato in 321,2 t/anno;

l. il digestato chiarificato prodotto verrà stoccato nelle vasche n. 1 e n. 2 (scoperte con rapporto S/V inferiore a 0,2), n. 3 (coperta con telo a tenuta), vasche n. 4 e n. 5 (con telo a tenuta e recupero di biogas), vasche n. 6, n. 7 e n. 8, quest'ultima in progetto, (scoperte con rapporto S/V inferiore a 0,2). La capacità di contenimento complessiva sarà di 29.434 mc, tenuto conto del debito coefficiente di sicurezza del 10%;

m. per la conservazione del digestato solido separato, saranno disponibili la platea coperta collocata sotto gli impianti di separazione, avente superficie di 1065 mq, e la platea in progetto di 150 mq. Il digestato solido essiccato viene conservato nel capannone posto a lato dell'essiccatore ed ha una superficie di 285 mq;

n. il Piano di Gestione delle acque meteoriche prevede le seguenti modalità operative:
– i percolati e le acque meteoriche ricadenti sulle trincee sud vengono deviate alla linea digestato quando le trincee sono in uso, mentre sono deviate, mediante l'uso di una paratoia manuale, alla linea di scarico in corpo idrico superficiale quando le trincee sono vuote e pulite. Il calcolo del quantitativo di refluo raccolto insieme ai digestati, è stato stimato considerando 3 trincee aperte su 5 (4125 mq);
– i percolati e le acque meteoriche ricadenti sulle trincee ovest per l'alimentazione del bestiame, vengono interamente raccolte nei tre pozzetti, posti sul lato ovest, che vengono svuotati agli impianti di digestione mediante carro botte;
– il quantitativo di acque meteoriche raccolte dalle superfici scoperte, è stato stimato utilizzando il parametro di 450 mm di acqua/ mq, indicato nell'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 2/2024;

o. il Piano di Monitoraggio consegnato in data 10/06/2024 prot. ARPAE n. 106230, riassume le procedure di controllo e di emergenza attuate dalla ditta. Tale documento, tuttavia, presenta alcune incongruenze rispetto alle normative di settore, ad esempio indica erroneamente i parametri analitici previsti per il digestato agrozootecnico nell'Allegato I, punto 7.3, tab. 5 del Reg. Reg.le n. 2/2024, anziché quelli previsti nella tab. 6 per il digestato "agroindustriale";

p. i terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui prot n. 35984 hanno superficie complessiva pari a 1246.82 Ha, di cui 709.61 in Zona vulnerabile ai nitrati, su cui è ammesso un carico di azoto di 303.284 kgN/anno, sufficienti ad accogliere il digestato che verrà prodotto;

q. con la documentazione integrativa acquisita al prot. ARPAE n. 120399 del 01.07.2024 è stato segnalato che per i contenitori di stoccaggio dotati di copertura con recupero gas, dai quali non avviene alcuna emissione in atmosfera, non essendo disponibile sia nel software (simulazione condotta con il BAT tool) che nelle tecniche di riduzioni NH3 del PAIR 2030 un coefficiente idoneo, è stato utilizzato, per analogia, il coefficiente previsto per la tecnica BAT n. 16.b.1 saccone, che prevede una percentuale di abbattimento pari al 100%. Essendo di difficile applicazione quanto previsto al comma 1 dell'art. 31 delle NTA del PAIR 2030, sono state considerate le misure presenti nel comma 2 al fine di garantire una riduzione complessiva delle emissioni diffuse dello stabilimento, quantificate complessivamente nel 39,6% rispetto alla situazione di riferimento;

r. la potenza termica totale del cogeneratore e della caldaia a biogas è tale da determinare il superamento della soglia di cui alla lettera ff) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW"), conseguentemente tali impianti sono soggetti ad autorizzazione;

Le tavole progettuali di riferimento degli interventi, sono Tavola n. 1 Rev 05/06/2024 "planimetria generale linee scarichi ed effluenti", Tavola n. 2 rev 05/06/2024 "planimetria superfici scoperte - raccolta acque meteoriche" e Tavola n. 3 Rev. 05/06/2024 "planimetria generale emissioni", ricevute da ARPAE con prot. n. 106236 del 10/06/2024;

Riscontrato che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione previsionale di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 931 del 25/01/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 15372 del 26/01/2024 - Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, per gli scarichi (S1 e S2) di acque reflue domestiche aventi recapito in corpo idrico superficiale "Canale aziendale privato" afferente al "Canale del Consortile Lago Castelbosco";
- nota prot. n. 140726 del 01/08/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";

Riscontrato che:

- il Comune di Gragnano Trebbiense, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 5882 del 12/01/2024, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, parere per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché l'Autorizzazione per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- il Comune di Agazzano, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 5882 del 12/01/2024, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, parere per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché l'Autorizzazione per lo scarico S3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale fosso aziendale privato afferente al Torrente Luretta), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- l'AUSL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica, convocata alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 5882 del 12/01/2024, non ha trasmesso le proprie determinazioni (valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in ordine alle emissioni in atmosfera, come previsto dalla nota prot. n. 6730/2016 ad oggetto "Adeguamento procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015"), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

Dato atto che in data 18/04/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0018066_20240418, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90, relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa

di assumere la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta " AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01192700332), con sede legale a Gragnano Trebbiense (PC), Frazione Campremoldo Sopra, per lo svolgimento dell'attività di "coltivazioni agricole, allevamento di bovine da latte e produzione di biometano da fonti rinnovabili" nell'insediamento costituito dai centri aziendali ubicati in Comune di Gragnano Trebbiense, Fraz. Campremoldo Sopra, Loc. Castelbosco ed in Comune di Agazzano, Loc. Frattina comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per gli scarichi (S1 e S2) di acque reflue domestiche aventi recapito in corpo idrico superficiale "Canale aziendale privato" afferente al "Canale del Consortile Lago Castelbosco" e per lo scarico (S3) di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "Fosso aziendale privato" afferente al Torrente Luretta ;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e **prescrizioni** per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 cogeneratore - P= 784 kWt

Portata massima	1190	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3,75	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	37,5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	168	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	300	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Depuratore catalitico + sistema Leanox	

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%

EMISSIONE EC2 IMPIANTO DI UPGRADING

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	5,4	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Idrogeno solforato (H ₂ S)	2	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a c.a.+filtro a membrane	

EMISSIONE EC3 CALDAIA A BIOMETANO - P= 270 kWt

Portata massima	663	Nm ³ /h
-----------------	-----	--------------------

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE Ec4a ESSICCATORE

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	112	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	125	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	25	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Abbattitore ad umido	

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE Ec4b ESSICCATORE

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	112	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	125	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	25	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Abbattitore ad umido	

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

- la torcia deve essere conforme a quanto disposto dalle DGR 1495/11 e DGR 1496/11;
- deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;
- il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la **durata di due anni** a partire dall'entrata in funzione dei nuovi impianti. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dello stabilimento nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. **Al termine del monitoraggio annuale** il gestore deve trasmettere i dati al SAC di ARPAE di Piacenza, al ST di ARPAE di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune territorialmente competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, il SAC di ARPAE di Piacenza prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di

adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;

- e) i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- g) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- h) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- i) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- j) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- k) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- l) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- m) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- n) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- o) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);

- **monossido di carbonio:** UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
 - **acido cloridrico:** UNI EN 1911:2010 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
 - **composti organici volatili (espressi come COT) con esclusione del metano:** UNI EN 12619:2013 +UNI EN ISO 25140:2010;
 - **idrogeno solforato:** metodo UNICHIM MU 634, UNI 11574:2015, US EPA method 15, US EPA method 16;
 - **ammoniaca:** UNI EN ISO 21877:2020;
- p) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- q) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- r) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- s) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- t) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- u) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- v) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- w) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- x) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- y) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- z) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- aa) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- bb) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- cc) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- dd) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- ee) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- ff) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- gg) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- hh) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;

- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- ii) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **un monitoraggio di EC1, EC2, EC3, EC4a, EC4b** effettuati in sede di messa a regime, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
- jj) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- kk) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ll) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

3. di impartire, per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche (provenienti dal centro aziendale ubicato in Loc. Castelbosco Comune di Gragnano T.se) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Canale Aziendale Privato" afferente al "Canale Consortile Lago Castelbosco" e per lo scarico S3 di acque reflue domestiche (proveniente dal centro aziendale ubicato in Loc. Frattina Comune di Agazzano) avente recapito nel corpo idrico superficiale "Fosso Aziendale Privato", afferente al Torrente Luretta, le seguenti **prescrizioni:**

- a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per gli impianti di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e filtri anaerobici) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio dei filtri percolatori secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- d) i pozzetti di controllo delle fognature interne e quelli posti prima degli scarichi nei corpi idrici recettori devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;
- e) le condotte interne all'insediamento atte al convogliamento delle acque reflue, devono essere periodicamente controllate e tenute in buona efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti d'ispezione;

f) l'immissione degli scarichi nei corpi idrici recettori non deve creare nei medesimi condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;

g) per gli scarichi S1 e S2, poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale consortile con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati/modificati (dandone comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;

h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti o disservizi agli impianti di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), al Comune di Gragnano T.se e al Consorzio di Bonifica di Piacenza (per gli scarichi S1 e S2) e al Comune di Agazzano (per lo scarico S3), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;

i) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Gragnano T.se e al Consorzio di Bonifica di Piacenza (per gli scarichi S1 e S2) e al Comune di Agazzano (per lo scarico S3), ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

a) alla conclusione delle opere previste per ogni step di avanzamento lavori, così come proposto nel cronoprogramma sopra riassunto e descritto nella relazione tecnica datata 07/06/2024 ricevuta con prot. n. 106230 del 10/06/2024, la Ditta dovrà:

- produrre ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale, una relazione attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi programmati, corredata dai dati di monitoraggio raccolti e da qualunque informazione ritenuta utile a descrivere lo stato di fatto;

- presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;

b) il funzionamento dell'impianto di digestione anaerobica e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, dovrà attenersi alle ricette sopra indicate per ogni fase di avanzamento dei lavori ai punti "c" (stato di fatto), "h" (fase 1) e "i" (fase 2 conclusiva), così come previsto nel cronoprogramma succitato;

c) per quanto riguarda il "Piano di gestione acque meteoriche", al fine di non generare uno scarico non autorizzato in corpo idrico di acque reflue non depurate, la ditta deve:

- gestire le paratie poste nei pozzetti antistanti le trincee sud, in modo tale da consentire l'allontanamento delle acque in corpo idrico superficiale (linea viola Tav. n. 1 Rev 05/06/2024 "planimetria generale linee scarichi ed effluenti") esclusivamente quando le trincee sono vuote e pulite;

- effettuare frequenti controlli del sistema di raccolta delle acque reflue prodotte dalle trincee sud, garantendo la periodica e tempestiva pulizia dei pozzetti posti nell'area di ingresso;

- mantenere pulite tutte le aree dei piazzali e delle aree di manovra per i quali non è prevista la raccolta di acque meteoriche di dilavamento;

- provvedere al tempestivo svuotamento dei pozzetti di raccolta delle acque e dei percolati prodotti dalle trincee ovest, dalla platea sud in progetto e dai pozzettoni di raccolta posti in loc. Frattina;

d) la ditta deve attenersi sostanzialmente a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio pervenuto il 10/06/2024 prot ARPAE n. 106230/2024, ferme restando le seguenti variazioni:

- effettuare la registrazione giornaliera, anche su supporto informatico, del carico delle biomasse in ingresso ai digestori (dieta del digestori), così come previsto dal Reg.to n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e dalla DGR 1495/2010;

- con cadenza annuale dovrà trasmettere ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) le analisi eseguite sul digestato, prima della distribuzione in campo, per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale, definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab. 6 del Reg. Regionale n. 2/2024;

- deve essere mantenuto in efficienza gli impianti di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche del digestato chiarificato. In caso di accidentale e momentanea interruzione dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione al

Servizio Territoriale dell'ARPAE;

- e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- f) la gestione dei materiali lavorati nell'impianto e dei digestati prodotti, deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011; in particolare i sottoprodotti dell'agroindustria (patate e pomodoro) ritirati e depositati temporaneamente sulla platea, non potranno stazionare per un tempo superiore a 72 ore (punto 3.2 della D.G.R. stessa);
- g) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/24;
- h) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;

5. di stabilire che:

- la ditta dovrà comunicare ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) il completamento degli interventi previsti nel presente atto;
- dalla messa in esercizio degli interventi in progetto, il presente atto sostituirà integralmente l'Autorizzazione alle emissioni adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1134 del 07/06/2011 (come successivamente aggiornata) per lo stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Fraz. Campremoldo Sopra - Castelbosco e l'Autorizzazione Unica Ambientale adotta con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 3095 del 18/06/2021, per lo stabilimento sito in Comune di Agazzano, Loc. Frattina;

6. di fare salvo:

- che deve essere rispettato quanto disposto dal PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152/2024 del 30.1.2024;
- che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- quanto stabilito dal DPR 120/2017 - "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", ai sensi dell'art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, in merito alle previste operazioni di scavo ed alla conseguente gestione delle terre e rocce di scavo così generate;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art. 14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gragnano Trebbiense per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.